

Oggetto: Procedimento PAUR – Impianto eolico “White and Blue Luighiedda” (21,60 MW) –
Comune di Sassari
Controdeduzioni tecniche all’istanza di improcedibilità e opposizione formale del 03.12.2025

Paragrafo integrativo – evidenze tecnico-scientifiche su coesistenza eolico–agricoltura

La letteratura tecnico-scientifica internazionale evidenzia come la coesistenza tra impianti eolici e attività agricole sia pratica consolidata e generalmente priva di effetti negativi significativi sulla produttività colturale.

Studi condotti su scala europea e internazionale (tra cui analisi di agenzie energetiche e istituti agronomici) mostrano che:

- l’occupazione diretta di suolo da parte di un aerogeneratore è **estremamente limitata** (tipicamente < 1–2% dell’appezzamento);
- la restante superficie continua a essere pienamente coltivabile;
- non si rilevano variazioni statisticamente significative nella resa agricola imputabili alla presenza delle turbine;
- gli effetti microclimatici (turbolenza, variazione vento) risultano **localizzati e rapidamente dissipati** con la distanza.

Tali evidenze possono essere sintetizzate nella seguente relazione:

$$P_c = P_0 - \Delta P_{dir} - \Delta P_{ind}$$

dove:

- P_c = produttività colturale in presenza di impianto;
- P_0 = produttività originaria;
- $\Delta P_{dir} \approx 0$ (assenza di occupazione diretta nel caso in esame);
- $\Delta P_{ind} \approx 0$ (assenza di effetti indiretti dimostrati).

Ne deriva:

$$P_c \approx P_0$$

quindi assenza di riduzione produttiva tecnicamente dimostrabile.

Paragrafo integrativo – inesistenza di vincolo tecnico derivante da produzioni DOC/IGT

Con riferimento alle argomentazioni dell'opponente relative alla presenza di colture vitivinicole di pregio (DOC/IGT) e alla qualità della produzione enologica, si osserva quanto segue.

1. Distinzione tra valore economico e vincolo tecnico

La classificazione DOC/IGT:

- attiene a disciplinari di produzione e qualità del prodotto;
- non costituisce parametro urbanistico, paesaggistico o ingegneristico;
- non introduce limiti geometrici o distanziali rispetto a opere esterne.

Dal punto di vista tecnico, si ha:

$$V_{norm} = 0$$

dove:

- V_{norm} = vincolo tecnico derivante da classificazione enologica

quindi **assenza di vincolo tecnico-operativo**.

2. Assenza di relazione causale tra aerogeneratore e qualità del vino

La qualità enologica può essere espressa come:

$$Q_v = f(\text{suolo, clima, vitigno, gestione agronomica})$$

Perché l'impianto eolico incida su Q_v , dovrebbe sussistere:

$$\frac{\partial Q_v}{\partial E} \neq 0$$

dove E rappresenta la presenza dell'aerogeneratore.

Tuttavia:

- non esistono evidenze scientifiche che dimostrino tale dipendenza;
- l'opponente non fornisce analisi agronomiche o dati sperimentali;
- non è individuato alcun meccanismo fisico diretto di alterazione qualitativa.

quindi:

$$\frac{\partial Q_v}{\partial E} \approx 0$$

3. Irrilevanza del marchio commerciale

Il riferimento a marchi, premi o riconoscimenti:

- attiene alla sfera economico-commerciale;
 - non ha rilevanza tecnico-ingegneristica;
 - non dimostra interferenze fisiche o funzionali.
-

4. Conclusione tecnica

Le argomentazioni relative al pregio della coltura:

- non introducono vincoli progettuali;
- non dimostrano interferenze misurabili;
- non costituiscono parametro tecnico per valutare la compatibilità dell'impianto.

Ne consegue che il richiamo a DOC/IGT e qualità enologica non ha valore ostativo, risultando privo di fondamento tecnico.

Le osservazioni formulate dall'opponente, pur valorizzando il pregio economico e produttivo del fondo, non sono supportate da evidenze tecnico-scientifiche idonee a dimostrare una interferenza reale, misurabile e causalmente imputabile all'impianto, risolvendosi pertanto in mere valutazioni qualitative prive di rilevanza ai fini della compatibilità ingegneristica dell'opera.